



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 10 giugno 2016 n. 155

OGGETTO: CAUSA COMUNE DI ORTONA/FREE TRADE SPA. PRESA D'ATTO.

L'anno **duemilasedici** il giorno **10** del mese di **giugno** alle ore **14:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1 Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 2 Sig | MENICUCCI | Luigi |
| 3 Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO:

- che in data 21 giugno 2005 veniva stipulato, a seguito di aggiudicazione del bando di gara ad evidenza pubblica bandito con determina dirigenziale n. 689 del 24.12.2004, il contratto rep. n. 1574 con il Consorzio GEA SCARL in ATI, per “il partenariato pubblico privato mediante finanziamento tramite terzi in materia di energia e sviluppo sostenibile programma di performance energetica a livello locale”;

- che, a seguito della deliberazione della G.M. n. 151 del 16.12.2011, con determinazione dirigenziale n. 693 del 16.12.2011 il contratto predetto veniva risolto da parte del Comune di Ortona;

- che in data 24.12.2012 veniva notificato al Comune di Ortona il decreto ingiuntivo n. 875/2012 emesso dal tribunale di Chieti su ricorso proposto dal gruppo GEA SpA per un importo di € 1.411.051,18, oltre € 3.240,00 a titolo di spese legali;

- che il Comune di Ortona proponeva il giudizio di opposizione n. 295/2013 con il quale veniva chiesta la revoca del provvedimento monitorio e si avanzava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della creditrice al pagamento della somma complessiva di € 1.272.536,54 quale rimborso del canone polinomio e risarcimento del danno per la verifica degli impianti a terra, il riadeguamento degli impianti, per royalties non percepite e per il danno all'immagine;

- che la FREE TRADE SpA, (già Gruppo GEA SpA) si costituiva proponendo a sua volta domanda riconvenzionale volta ad accertare la illegittimità della risoluzione in danno operata dal Comune e la conseguente richiesta di condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, da liquidarsi secondo equità;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 159 del 09/07/2016, per le motivazioni ivi indicate, e cioè 1) dall'esame della vicenda emergono da un lato l'alea ed i costi del contenzioso in essere e, dall'altro, il rischio di non riuscire a perseguire l'interesse pubblico di garantire un importante servizio pubblico essenziale in modo economicamente efficiente e sostenibile, 2) tanto la necessità di evitare le criticità derivanti da una più che probabile soccombenza, che il soddisfacimento dell'interesse pubblico su richiamato siano perseguibili attraverso l'esercizio del potere di autotutela riconosciuto alla stazione appaltante e che si sostanzia nella revoca dei provvedimenti precedentemente adottati e nella adesione ad una proposta transattiva concordata con la controparte; visti: 1) la relazione in data 25.5.2015 rimessa dal legale incaricato della difesa dell'Ente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale si evince che anche il CTU, a seguito della disamina dei rispettivi scritti difensivi e delle documentazione prodotta, si è espresso per la illegittimità della risoluzione in danno operata dal Comune e ha valutato favorevolmente l'ipotesi conciliativa; 2) il parere “pro veritate” rimesso dall'avv. Diego De Carolis, all'uopo incaricato, dal quale si evince la legittimità e la legalità di operare la revoca della determina di risoluzione del contratto di che trattasi e di addivenire alla composizione bonaria della vertenza tramite una transazione che preveda la reviviscenza del contratto originario di partenariato pubblico, la Giunta comunale ha:

-dato mandato al dirigente il Settore Attività tecniche e produttive di valutare l'opportunità e/o la necessità di adottare tutti i provvedimenti volti alla revoca in autotutela della determinazione dirigenziale n. 693 del 16.12.2011 con cui veniva risolto, da parte del Comune di Ortona, il contratto rep. n. 1574 con il Consorzio GEA SCARL in ATI,

-approvato lo schema di transazione allegato alla stessa deliberazione, contenuto nella nota dell'avvocato dell'Ente Elvira Sarchese trasmesso in data 28.5.2015, ritenendolo idoneo alla migliore tutela dell'Ente e subordinandone l'efficacia alla revoca di cui al punto precedente;

- dato mandato al dirigente il Settore Affari Generali di provvedere al compimento di tutti gli atti consequenziali e necessari per addivenire alla stipulazione della transazione;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 9231 del 31/03/2015, il Sindaco, in riferimento alla controversia di cui trattasi, nella fase costruttiva dell'ipotesi transattiva poi definita con l'atto deliberativo citato (G. C. n. 159 del 09/07/2015), aveva inoltrato al Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive comunicazione di tenere in debito conto l'allora interesse pubblico sulla materia in questione, comunicando che il contenuto dell'ipotesi transattiva in discussione era incompatibile, al momento, con affidamenti ad altri soggetti del servizio di gestione, manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici agli edifici e strutture comunali e di pubblica illuminazione del Comune di Ortona;

VISTA la nota dell'Avv. Elvira Sarchese in data 01/06/2016, pervenuta in data 08/08/2016 al protocollo comunale, n. 20160014771, con cui detta professionista ha specificato che, a seguito dell'intervenuta dichiarazione di fallimento della "Free Trade" da parte del Tribunale di Roma, con sentenza n. 65/2016, la proposta di transazione avanzata dalla società, accettata dalla Giunta comunale con delibera n. 159/2015 deve ritenersi priva di effetti in ragione del nuovo status della società, ostativo alla ripresa contrattuale, non risultando che le altre società costituenti l'ATI originaria aggiudicataria abbiano provveduto ad operare la novazione soggettiva della stessa ATI, condizione che, in astratto, consente, la prosecuzione dell'originario contratto;

RITENUTO di dovere prendere atto delle circostanze come sopra riportate;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Demografici, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A voti unanimi;

DELIBERA

1= Per quanto esposto in premessa, di prendere atto di quanto comunicato dal legale di questo Ente nel giudizio Comune di Ortona/Free Trade s.r.l., Avv. Elvira Sarchese, con studio in Pescara, nella nota sopra richiamata, in merito alla impossibilità di perfezionare la transazione con detta controparte, secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 159 del 09/07/2015, sopra richiamata, con le conseguenze del caso sui procedimenti eventualmente condizionati dalla fattibilità di tale soluzione, per quanto oggi non più praticabile;

2= Di riservarsi l'adozione di provvedimenti relativi alla controversia in oggetto, nell'interesse del Comune di Ortona;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to F. LICENZIATO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 15-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 15-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**